

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato la [REDACTED] già [REDACTED] [REDACTED] s.p.a., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5343/2018, emesso in data 30.6.2018, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 107.279,58 - oltre interessi e spese - nei confronti dell'INPGI a titolo di contributi non versati e somme aggiuntive dal 4.1.2017 al saldo asseritamente dovuti in relazione al rapporto di lavoro giornalistico subordinato intercorso tra il [REDACTED] e la [REDACTED] [REDACTED] s.p.a. per il periodo da ottobre 2007 a dicembre 2010.

A sostegno della propria opposizione la [REDACTED] deduceva l'assenza di subordinazione nel rapporto di lavoro intercorso con il [REDACTED] - formalmente collaboratore autonomo di essa società e sostanzialmente operante in regime di totale libertà e con mezzi propri, non inserito stabilmente nell'organizzazione dell'azienda, in difetto dei requisiti di continuità ed esclusività della sua attività in favore della medesima - e l'erroneità della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno che aveva deciso in senso opposto, il disposto della quale non poteva comunque essere valevole nei confronti dell'Inpgi, rimasto estraneo a quel giudizio.

Si costituiva in giudizio l'Inpgi il quale, dedotta la definitività della pronuncia emessa dal Tribunale di Salerno con la quale era stata dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le [REDACTED] ed il [REDACTED] - il giudizio di appello sulla quale si era concluso con una transazione tra le parti nell'ambito della quale, peraltro, la società



opponente aveva espressamente rinunciato all'impugnazione della sentenza emessa in primo grado - e dedotta in ogni caso la sussistenza di tutti i caratteri della subordinazione nel rapporto dedotto in giudizio, resisteva all'opposizione chiedendone il rigetto.

La causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante pubblica lettura della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata.

Nessun dubbio, in primo luogo, può sussistere in ordine al passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno n. 1925/2014, emessa in data 5.5.2014, all'esito del giudizio instaurato da [REDACTED] [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] [REDACTED] s.p.a. e volto all'accertamento - tra l'altro - della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti nel periodo dall'1.6.1997 al 31.12.2010.

A seguito della proposizione in appello (da parte della società) avverso la detta pronuncia, infatti, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo con il quale la società datrice di lavoro ha rinunciato a quel giudizio ("la appellante [REDACTED] rinuncia all'appello proposto...") e il lavoratore ha accettato la detta rinuncia ("... il signor [REDACTED] accetta..."), definendo i termini del raggiunto accordo come al verbale di conciliazione giudiziale del 2.12.2015 (cgr. all. 12 fascicolo [REDACTED]).

Orbene, la rinuncia, in appello, agli atti di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della



pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, giusta l'art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo (cfr. Cass. n. 6845/2017).

Da ciò consegue che il giudicato della pronuncia di merito di primo grado, quand'anche rinunciabile dalla parte - nella specie impegnatasi transattivamente a non eseguirlo - non è comunque privato della efficacia riflessa che può esplicitare rispetto ai terzi che abbiano un rapporto dipendente da quello nei confronti del quale esso interviene.

E infatti, se è vero che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato - destinata ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa - non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, nondimeno, quale affermazione obiettiva di verità, è ugualmente idoneo a spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quali sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa, sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa (Cass. sent. n. 24558/2015; nello stesso senso Cass. n. 12252/2017; in un caso del tutto assimilabile, Cass. sent. 2137/2014, che ha statuito che l'INPS ha titolo ad avvalersi di sentenze, passate in giudicato, che hanno accertato



l'illegittimità della collocazione in cassa integrazione di alcuni lavoratori, avendo dette pronunce effetti restitutori sull'erogazione dell'integrazione salariale, a prescindere dalla causa di illegittimità di concessione della stessa e potendo, l'istituto previdenziale, richiedere al datore di lavoro i contributi commisurati all'intero importo della retribuzione dovuta ai lavoratori).

Nella specie è innegabile che l'Inpgi, in relazione alla dovutezza dei contributi per il lavoro svolto dal ██████ nel periodo ottobre 2007-dicembre 2010 posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, abbia una situazione "dipendente" dal rapporto di lavoro stesso, che trae il suo fondamento dalla natura subordinata del medesimo così come accertata dalla sentenza del Tribunale di Salerno; quest'ultima, passata in giudicato a seguito delle intervenute conciliazioni nell'ambito del giudizio di appello (e niente affatto rivedibile, come vorrebbe la difesa dell'opponente, sulla scorta di una diversa lettura delle relative risultanze istruttorie) contiene per certo una verità obiettiva (quella della affermazione della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti nel periodo dedotto in giudizio) dalla quale "dipende" il suo diritto di richiedere i contributi per il periodo oggetto di accertamento.

Pertanto nessun dubbio può sussistere in ordine alla possibilità per l'Inpgi di avvalersi del giudicato relativo all'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra il ██████ e la ██████ al fine di pretendere, dalla società datrice di lavoro, i contributi dovuti per il tempo di durata del rapporto stesso e, dunque, la piena legittimità del titolo oggi opposto.



Sulla scorta delle esposte considerazioni del tutto inammissibile è, ai fini dell'odierno giudizio, il richiesto - seppur in via meramente incidentale - nuovo accertamento della natura subordinata (o meno) del rapporto di lavoro intercorso tra il [REDACTED] e la [REDACTED] (pena, peraltro, il concreto formarsi di un contrasto tra giudicati), ragione per cui la causa non è stata bisognevole di istruttoria orale.

Stante l'assenza di specifiche contestazioni in ordine al quantum, l'opposizione deve essere integralmente respinta.

La condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite - liquidate come in dispositivo - segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe,

- rigetta l'opposizione;
- condanna la [REDACTED] s.p.a. in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi € 5.500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge - in favore dell' I.N.P.G.I. - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, in persona del l.r.p.t.

Roma, 23.1.2020

Il Giudice
Silvia Antonioni

